

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 2 settembre 2013

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹
sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 2 Tariffe

¹ Per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 1 LIFD si applica la seguente tariffa:

	Franchi
fino a 14 500 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	0.77
per 31 600 franchi di reddito	131.65
e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più
per 41 400 franchi di reddito	217.90
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più
per 55 200 franchi di reddito	582.20
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più
per 72 500 franchi di reddito	1096.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più
per 78 100 franchi di reddito	1428.60
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più
per 103 600 franchi di reddito	3111.60
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più

RS 642.119.2

¹ RS 642.11

	Franchi
per 134 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	5839.60 11.00 in più
per 176 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	10 393.60 13.20 in più
per 755 200 franchi di reddito	86 848.00 11.50 in più.

² Per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica la seguente tariffa:

	Franchi
fino a 28 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	0.00 1.00
per 50 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	226.00 2.00 in più
per 58 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	376.00 3.00 in più
per 75 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	883.00 4.00 in più
per 90 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	1483.00 5.00 in più
per 103 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	2138.00 6.00 in più
per 114 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	2816.00 7.00 in più
per 124 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	3481.00 8.00 in più
per 131 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	4081.00 9.00 in più
per 137 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	4585.00 10.00 in più
per 141 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	4975.00 11.00 in più
per 143 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	5184.00 12.00 in più
per 145 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	5412.00 13.00 in più
per 895 800 franchi di reddito	103 016.00
per 895 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più	103 028.50 11.50 in più

³ Per le persone secondo l'articolo 36 capoverso 2^{bis} LIFD vale la seguente tariffa:

il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 3 Deduzioni generali

¹ La deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è calcolata come segue:

se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.

² La deduzione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LIFD è calcolata come segue:

dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 4 Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD ammontano:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, a 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, a 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 28 settembre 2010² sulla progressione a freddo;
2. l'ordinanza del 22 settembre 2011³ sulla progressione a freddo.

² RU 2010 4483

³ RU 2011 4503

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 settembre 2013

Dipartimento federale delle finanze:

Eveline Widmer-Schlumpf